

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(approvato dal CdA nella seduta del 9 dicembre 2009)

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, cui la Società AMET SPA, - società a partecipazione pubblica totalitaria – intende conformarsi in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

L'AMET SPA pertanto nella piena adesione ai principi sopra individuati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni, lavoro flessibile e spese del personale.

TITOLO I

AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle condizioni che seguono:

- “incarichi di studio”: devono intendersi tali quegli incarichi avente ad oggetto un'attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- “incarichi di ricerca”: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali.
- “consulenze”: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

1.2 Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 cod.civ da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, o coordinata e continuativa.

1.3 Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:

a) gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere

altamente fiduciario di scelta del professionista competente;

b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione;

c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi della Società;

d) i contratti stipulati a seguito ed in commessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

e) di incarichi relativi a funzioni di controllo interno (odv, ecc.);

f) gli incarichi relativi alle partecipazioni a commissioni interne.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

2.1. AMET SPA può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura pubblica di selezione.

2.2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché della maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato verranno valutati, tra l'altro: titolo di laurea, precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente), pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche, pubblicazioni scientifiche, pregressi incarichi svolti con AMET SPA.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedano il possesso di un titolo di laurea, o la acquisizione di una particolare professionalità.

2.3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata, i contratti di prestazione professionale, autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

2.4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

Ove emerga la necessità di dover conferire incarico, così come al punto 2.1., ad un soggetto esterno, la proposta dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione corredata da una relazione da cui emergano i presupposti di legittimità, i contenuti del progetto o della prestazione richiesta, i requisiti professionali che dovranno essere posseduti dal soggetto incaricato, la durata presuntiva dell'incarico e

del compenso da corrispondere.

Nella stima del corrispettivo si terrà conto dei valori di mercato, di tariffe professionali, del tipo di incarico e professionalità richiesta, od anche al trattamento retributivo di una figura professionale equiparabile.

Il Cda valutata la richiesta, ove non sia stato istituito in Azienda un elenco aperto di esperti cui attingere, autorizzerà se del caso la ricerca del soggetto cui affidare l'incarico disponendo, come minimo, la pubblicazione dell'avviso di ricerca sul sito internet aziendale e, per incarichi di valore superiore ad euro 20.000,00 su un quotidiano a tiratura regionale.

L'avviso di ricerca conterrà gli elementi descrittivi della prestazione richiesta, i requisiti da possedersi, le modalità e termini di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione che saranno utilizzati con riferimento al presente regolamento.

La valutazione delle candidature pervenute entro il termine stabilito dall'avviso di ricerca, e che non potrà essere inferiore a dieci giorni, sarà affidata ad una commissione interna di tre membri, designata dall'Amministratore delegato, che effettuerà una analisi comparativa tenendo conto:

- 1) dell'esperienza posseduta dall'aspirante in ruoli analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, attribuendo un punteggio per ogni mese di esperienza (max 60 punti), sulla base dei curricula presentati;
- 2) dell'esperienza posseduta dall'aspirante in altri campi simili o attinenti all'incarico da ricoprire, attribuendo un punteggio per ogni mese di esperienza (max 20 punti) tenuto conto anche del grado di attinenza;
- 3) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti dall'aspirante, tenendo conto della loro attinenza con l'incarico da svolgere ed attribuendo un punteggio (max 20 punti).

Per i componenti la commissione di valutazione deve risultare l'assenza di situazioni di incompatibilità con l'incarico affidato.

Ove non meglio specificato nell'avviso, la Commissione stabilirà, prima dell'esame dei curricula, i criteri di attribuzione dei singoli punteggi nei limiti di quanto sopra previsto.

La commissione di valutazione, prima di presentare la relazione conclusiva, potrà effettuare una verifica dei curricula, richiedendo le referenze ai precedenti datori di lavoro, o anche procedere a colloqui attitudinali mirati ad acquisire altri elementi di valutazione.

Sulla base della relazione presentata dalla Commissione di valutazione, il Cda autorizzerà la stipula dello specifico contratto i cui minimi saranno:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione;
- c) modalità di esecuzione e adempimento dell'incarico, ivi incluso eventualmente accesso agli uffici ed uso delle apparecchiature aziendali;
- d) termine di esecuzione e/o durata dell'incarico;
- e) corrispettivo della prestazione e modalità di pagamento, modalità di rimborso spese;
- f) esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente dallo svolgimento dell'incarico;
- g) dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l'incarico affidatogli;
- h) eventuali penali pecuniarie e modalità di applicazione;

- i) casi di revoca o rescissione del contratto per inadempienza e previa contestazione dei fatti;
- j) eventuali garanzie da prestarsi;
- k) modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
- l) foro competente per le controversie.

L'esito della ricerca e l'assegnazione dell'incarico saranno pubblicati sul sito internet aziendale.

Ove si rilevi la necessità di ricorrere frequentemente al conferimento di incarichi, potrà valutarsi la possibilità di istituire un elenco di esperti accreditati, cui sarà data pubblicità iniziale mediante quotidiano a tiratura regionale, ma sempre accessibile mediante il sito internet aziendale, articolato per categorie professionali, da cui attingere caso per caso mediante un criterio di rotazione.

Art. - 4 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente ed ai criteri generali di trasparenza, economicità, efficienza, pubblicità ed imparzialità.

Art. 5 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della Società e va in vigore il giorno successivo alla deliberazione di approvazione.